

Rimborso n. 339



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT.N. 2829/20702

BARI, 4 dicembre 1999

Rif. Nota prot.n. 5381

dell'8.11.1999

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I



E, P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
- 6 DIC. 1999		
Cat.	Class.	Fasc.
PROT. N. <u>5970</u>		

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO

AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. tele n. 200/8483/PU 060/14.1 del 3.12.1999)

OGGETTO: Legge Regionale: "Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente 'Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione'".

Si comunica che in merito alla legge regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente 'Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione'", approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 425 del 26.10.1999, trasmessa a questo Ufficio con la nota suindicata, il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1999, ha rilevato che essa è illegittima in quanto le disposizioni



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

di cui all'art. 2 che subordinano le deliberazioni riguardanti l'alienazione di beni immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) ad un apposito provvedimento della Giunta Regionale risultano in contrasto con il principio secondo cui, in tali casi, non è necessaria alcuna autorizzazione sancito dall'art. 13 della l.n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, il quale abroga le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e l'alienazione di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni, con le conseguenze sulle leggi regionali esistenti previste dall'art. 10, primo comma, della legge n. 62 del 1953.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la delibera a nuovo esame del Consiglio regionale.

Si allega copia del telefax n. 200/8483/PU 060/14.1 datato 3 dicembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si gradirà cortese assicurazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(MAZZITELLI)

FA/

09003106



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Regionali



COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE
 PUGLIA
 BARI

ET PER CONOSCENZA :

MINISTERO DELL'INTERNO
 - D.G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.li


MINISTERO FINANZE
 Dipartimento delle Entrate
 Direzione Centrale della fiscalità locale
 Servizio II Divisione III

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 - Ragioneria Generale dello Stato
 I.G.E.S.P.A.

MINISTERO DELLA SANITA'
 - Ufficio Legislativo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 - Dipartimento per la Solidarietà Sociale

ROMA



Roma, 3 DIC. 1999

Rif: 200/8483 /PU 060/14.1 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n.2636/20702 datata 9.11.1999 relativa alla legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n.20 concernente "interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione" il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3.12.1999 ha rilevato che essa è illegittima in quanto le disposizioni di cui all'articolo 2 che subordinano le deliberazioni riguardanti l'alienazione di beni immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) ad un apposito provvedimento della

4

Giunta regionale risultano in contrasto con il principio secondo cui, in tali casi, non è necessaria alcuna autorizzazione sancito dall'art.13 della L.n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni, il quale abroga le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e l'alienazione di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni, con le conseguenze sulle leggi regionali esistenti previste dall'articolo 10, primo comma, della legge n.62 del 1953. Per i susposti motivi il Governo ha rinviato la delibera a nuovo esame del Consiglio regionale. Tanto si prega di comunicare ai competenti organi regionali assicurando.

D'ORDINE MINISTRO
CAPO DIPARTIMENTO
FOCCA



rp